

COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRAMITE MODELLO F24 – LE NUOVE REGOLE DAL 1° LUGLIO 2024

Vengono di seguito esaminate le nuove disposizioni per la compensazione dei crediti, mediante modello F24, in vigore da inizio Luglio

Informativa n.	25/2024
Riferimenti normativi	Legge n. 213 del 30/12/2023 (art. 1, commi 94-98) Decreto - Legge n. 39/2024



La Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto importanti novità in merito alla compensazione di crediti tramite modello F24.

Tali variazioni, come anticipato nella nostra Circolare 5/2024, decorrono dal 1° luglio 2024.

Divieto di compensazione

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, per importi complessivamente superiori a 100.000,00 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, è vietata la compensazione di crediti fiscali tramite modello F24.

Tale divieto non opera per le somme oggetto di piani di rateazioni non ancora decaduti e per la compensazione di crediti di natura previdenziale ed assicurativi (INPS e INAIL).

Obbligo di utilizzo dei canali telematici

Viene confermata l'estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate anche per la presentazione di modelli F24 contenenti compensazioni di crediti maturati nei confronti di INPS o INAIL, con decorrenza a partire dal 1° luglio 2024.

Compensazione di crediti previdenziali e assicurativi

La Legge di Bilancio prevede che i datori di lavoro (non agricoli) potranno compensare eventuali crediti INPS solo a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza della presentazione dell'Uniemens dal quale emerge il credito oppure dalla data di notifica delle note di rettifica passive. I crediti INAIL, invece, potranno essere compensati a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'istituto.

L'effettiva decorrenza dell'efficacia delle previsioni di compensazione del presente paragrafo (sia INPS che INAIL) è stata subordinata dalla Legge 213/2023 alla conferma tramite un provvedimento congiunto di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL. Ad oggi, non essendo ancora stato adottato tale provvedimento, l'efficacia della norma è sospesa.